

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023
tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA

per l'affidamento del servizio di gestione della
Casa di Riposo del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù

CIG: [_____]

PREMESSE

OPERA PIA Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù, con sede in Via Graceffo, 14 – 92100 Agrigento, Codice Fiscale 80000990848, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) istituita ai sensi della L. 17 luglio 1890, n. 6972 e disciplinata dalla L.R. Sicilia 9 maggio 1986, n. 22 e ss.mm.ii., procede all'affidamento del servizio di gestione della Casa di Riposo Casa di Riposo del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù, sita in Via Graceffo, 14 – 92100 Agrigento.

Il presente Disciplinare, allegato alla RdO, costituisce parte integrante e sostanziale delle Condizioni Particolari di contratto ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A – Condizioni Generali relative alla prestazione di servizi del MEPA.

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 14, comma 1, lett. d), del medesimo decreto (euro 750.000,00 per i servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV alla Direttiva 2014/24/UE), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023.

La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., dalle Condizioni Generali del MEPA (Allegato A), dal Capitolato d'Oneri del MEPA per la categoria “Servizi sociali vari”, dal Capitolato Tecnico Allegato 22 – Servizi Sociali, dal Capitolato tipo Servizi sociali n. 1, nonché dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, è FILIPPO ALAIMO, Segretario amministrativo – indirizzo e-mail: istituto.zirafa@virgilio.it – PEC: istituto.zirafa@pec.it.

La Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche sarà nominata con atto del RUP successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023. La Commissione sarà composta esclusivamente da esperti nello specifico settore dei servizi socio-assistenziali, esterni alla Stazione Appaltante.

Art. 1 – OGGETTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, IMPORTO, DURATA E LOTTO UNICO

L'appalto ha ad oggetto il servizio di gestione globale della Casa di Riposo del Pio Istituto Zirafa Sacro Cuore di Gesù, sita in Via Graceffo, 14 – 92100 Agrigento, comprendente le prestazioni dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato, a cui si fa espresso rinvio.

CPV prevalente: 85311100-3 (Servizi di assistenza sociale per anziani).

CPV secondario: 55320000-9 (Servizi di somministrazione pasti); 90911200-8 (Servizi di pulizia di edifici).

L'importo complessivo dell'appalto è il seguente:

- a) Importo a base di gara (26 mesi): euro 739.373,40 (IVA esclusa);
- b) Costi della manodopera stimati (non ribassabili): euro 699.551,56;
- c) Oneri di sicurezza da interferenze (non ribassabili): euro 433,33;

d) Valore globale stimato dell'appalto (a+c): euro 739.806,73.

L'importo a base di gara è calcolato sulla base del corrispettivo *pro die pro capite* di euro 23,37 per un numero massimo di 40 ospiti, per 365 giorni/anno, per la durata contrattuale di 26 mesi, ed è comprensivo dei costi della manodopera stimati in euro 699.551,56, calcolati sulla base delle tabelle ministeriali del costo del lavoro per il CCNL Cooperative Sociali (codice CNEL: T151 – codice alfanumerico: H43W) vigente alla data di pubblicazione della presente procedura, nonché di tutti gli altri costi di gestione.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che l'eventuale ribasso dei superiori costi derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si precisa che l'importo a base d'asta indicato rappresenta una stima dell'importo massimo di spesa, calcolato su un importo giornaliero *pro die pro capite* di euro, e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare, che comunque non potrà in alcun caso eccedere l'importo massimo previsto a base d'asta.

Saranno, pertanto, riconosciute esclusivamente le giornate di servizio effettivamente svolte per singolo ospite, debitamente documentate dall'aggiudicatario. Il pagamento all'appaltatore sarà conseguentemente determinato in esclusiva funzione delle giornate effettivamente espletate per singolo ospite, documentate e riconosciute dall'Ente Committente in conformità alle modalità stabilite negli atti della presente procedura, nel contratto e in ragione dell'offerta formulata.

Nel formulare la propria offerta, il concorrente è pertanto pienamente consapevole che il numero degli ospiti della struttura è soggetto a fisiologica oscillazione e che la durata contrattuale indicata è stimata sulla base della capienza massima autorizzata e del corrispettivo pro die pro capite. Si richiama a tal proposito la disciplina di dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto, al quale si rinvia integralmente quale parte integrante del presente disciplinare.

La durata dell'appalto è fissata in 26 (ventisei) mesi decorrenti **dalla data di stipula del contratto** ovvero dalla data della sua esecuzione anticipata.

Non sono previste proroghe e/o rinnovi.

L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto trattasi di un unico servizio integrato di gestione di una singola struttura residenziale. La frammentazione in lotti distinti comprometterebbe l'unitarietà organizzativa del servizio, la continuità assistenziale e la qualità complessiva dell'assistenza agli ospiti, generando rischi di coordinamento operativo tra soggetti diversi all'interno della medesima struttura e pregiudicando il modello di gestione globale che garantisce, attraverso un unico centro di responsabilità, la coerenza dei piani assistenziali individualizzati, la flessibilità organizzativa nella gestione del personale e l'efficienza nella catena di comando in caso di emergenza. La scelta del lotto unico è altresì coerente con la prassi prevalente negli affidamenti di gestione globale di strutture residenziali per anziani.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Ente, a valere sulle risorse di bilancio per gli esercizi finanziari di competenza.

Art. 2 – SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici abilitati al MEPA nella categoria merceologica "Servizi sociali vari" del Bando "Servizi", in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023.

Sono ammessi in particolare:

- a) cooperative sociali di tipo A e loro consorzi, di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381;
- b) imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- c) altri operatori economici di cui all'art. 65, comma 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui articoli 67 e 68 al D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 3 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Nella "dichiarazione integrativa", gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono **cause di esclusione automatica**. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive, in apposita relazione, da inserire nel FVOE, le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del

Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti e che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013 e ss.mm.ii., **costituisce causa di esclusione, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, la mancata iscrizione alla White List della Prefettura competente per la categoria "i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering"**, ovvero la mancata presentazione della relativa domanda di iscrizione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della citata L. 190/2012. In caso di RTI, il requisito deve essere posseduto dal componente che esegue le prestazioni di ristorazione. In caso di subappalto delle prestazioni di ristorazione, il subappaltatore deve possedere il medesimo requisito.

Art. 4 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto il caso di malfunzionamento come già disciplinato nel precedente articolo.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, comma 3, D.Lgs. 36/2023). I partecipanti devono possedere:

- a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), per attività coerente con l'oggetto dell'appalto.
- b) Per le cooperative: iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative, istituito con D.M. 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive.
- c) Per le cooperative sociali: Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della L. 8 novembre 1991, n. 381, nella sezione pertinente alla tipologia di servizio oggetto dell'appalto;

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, comma 1, lett. b), e comma 11, D.Lgs. 36/2023):

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione della RdO, non inferiore al doppio dell'importo a base di gara di cui all'art. 1.4, lett. a).
- b) Fatturato specifico per servizi di gestione di case di riposo o servizi analoghi, maturato negli ultimi dieci esercizi antecedenti la data di pubblicazione della RdO, non inferiore al doppio dell'importo a base di gara di cui all'art. 1.4, lett. a).

Per “servizi analoghi” si intendono: servizi di gestione globale o parziale di strutture residenziali per anziani (case di riposo, residenze sanitarie assistenziali – RSA, residenze assistenziali – RA, comunità alloggio per anziani, residenze protette); servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) per anziani non autosufficienti; servizi di gestione di strutture sociosanitarie residenziali per adulti con disabilità. Non rientrano nella definizione i servizi di pulizia, ristorazione o manutenzione resi isolatamente e non nell'ambito di un servizio di gestione globale o comunque integrato di assistenza alla persona.

Il requisito di fatturato specifico, pur configurato come capacità economica, attesta sostanzialmente la capacità tecnica dell'operatore nella gestione di servizi di natura analoga, in conformità all'orientamento dell'ANAC (cfr. Bando tipo n. 1/2023, paragrafo 7.3). Il periodo decennale di riferimento è pertanto giustificato dalla natura tecnica sostanziale del requisito.

Si precisa che i requisiti di cui sopra sono richiesti ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico e allo scopo di ammettere alla procedura operatori economici adeguatamente qualificati, che garantiscano la solidità organizzativa e l'affidabilità necessarie per l'assunzione e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali connesse all'aggiudicazione, trattandosi di un servizio ad alta intensità assistenziale rivolto a un'utenza fragile, la cui continuità e qualità delle prestazioni costituiscono esigenza primaria.

I requisiti di partecipazione, in caso di raggruppamenti, devono essere posseduti secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico/componente del raggruppamento. I requisiti di capacità economico-finanziaria sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare.

Art. 5 –SUBAPPALTO

I soggetti affidatari del contratto eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto in ragione della sua connotazione ad alta intensità di manodopera.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il concorrente, pertanto, è tenuto a indicare, nel DGUE, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

In ogni caso non sono subappaltabili le prestazioni di assistenza tutelare diretta agli ospiti in ragione della natura fiduciaria e personalissima del rapporto assistenziale, ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice.

Art. 6 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia provvisoria ai sensi, nella misura massima ivi prevista dell'1% (uno per cento) dell'importo dell'appalto di cui al punto 1.4, lett. a), pari ad euro 7.393,73, a favore della OPERA PIA Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù. La richiesta della garanzia è motivata dall'elevato valore dell'appalto, dalla complessità organizzativa del servizio e dall'impatto che la mancata stipula avrebbe sulla continuità assistenziale degli ospiti della struttura.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative rispondenti ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, ovvero da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia fideiussoria deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Art. 7 – CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 77,00 (settantasette/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Art. 8 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura è facoltativo. La Stazione Appaltante raccomanda la sua effettuazione in considerazione della specificità dell'appalto e della necessità che le offerte siano formulate con piena conoscenza dello stato dei luoghi, delle caratteristiche strutturali e impiantistiche dell'immobile e delle condizioni operative della struttura. I locali e le relative pertinenze sono descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Il sopralluogo potrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un incaricato munito di apposita delega scritta e documento di identità. In caso di RTI, il sopralluogo può essere effettuato dal mandatario o da uno dei mandanti.

Il sopralluogo potrà essere effettuato entro il _____, previo appuntamento da richiedere via PEC all'indirizzo istituto.zirafa@pec.it. Del sopralluogo effettuato sarà rilasciata apposita attestazione.

Art. 9 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo la seguente ripartizione dei punteggi: Offerta tecnica: 70 punti; Offerta economica: 30 punti; Totale: 100 punti.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La tabella seguente riporta i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, la tipologia (D = discrezionale; T = tabellare) e il punteggio massimo attribuibile per ciascun criterio. Il punteggio massimo complessivo dell'offerta tecnica è di 70 punti.

N.	Tipo	Criterio di valutazione	Punti max
1	D	Progetto organizzativo e gestionale del servizio	28
2	D	Qualità delle prestazioni e delle attività per gli ospiti	18
3	T	Piano di formazione e aggiornamento del personale	3
4	T	Protocolli operativi con enti e associazioni del territorio	3
5	T	Ore aggiuntive di assistenza diurna	12
6	T	Ore aggiuntive di presidio notturno	4
7	T	Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015	1
8	T	Certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022)	1
		Totale criteri discrezionali (D)	46
		Totale criteri tabellari (T)	24
		TOTALE OFFERTA TECNICA	70

Criteri discrezionali (D)

Ai criteri contrassegnati con la lettera D è attribuito un coefficiente V(a) compreso tra 0 e 1, determinato dalla commissione giudicatrice mediante giudizio motivato, espresso individualmente da ciascun commissario, secondo la scala seguente:

Giudizio	Coefficiente V(a)
Ottimo	1,0
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Insufficiente	0,5
Gravemente insufficiente	0,4
Scarso	0,3
Gravemente scarso	0,2
Incoerente	0,1
Assente	0,0

Il punteggio totale di ciascun criterio discrezionale è determinato moltiplicando il coefficiente V(a) per il punteggio massimo del criterio. Il punteggio totale dell'offerta tecnica è pari alla somma dei punteggi ottenuti su ciascun criterio.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun criterio di valutazione è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se è compresa tra 5 e 9.

Criterio 1 (D) – Progetto organizzativo e gestionale del servizio: max 28 punti

Piano di gestione complessiva del servizio, articolato per ciascuna delle prestazioni oggetto del Capitolato Speciale, con indicazione dell'organizzazione del lavoro, dei turni del personale e della loro distribuzione nelle fasce orarie, dei criteri di sostituzione del personale assente e delle modalità di supervisione e coordinamento inter-servizio.

Il progetto organizzativo e gestionale del servizio dovrà descritto per ciascuna delle seguenti aree, corrispondenti alle prestazioni previste:

a) Assistenza tutelare e socio-assistenziale

Organizzazione dei turni assistenziali e modalità di gestione della continuità assistenziale nei giorni festivi e per assenze improvvise e/o programmate del personale. Procedure di igiene personale, mobilitazione e accompagnamento degli ospiti.

b) Assistenza infermieristica

Modalità di organizzazione del servizio infermieristico. Procedure di gestione della terapia farmacologica e di raccordo con il medico di struttura. Protocolli di segnalazione e intervento nelle situazioni di urgenza sanitaria.

c) Servizio di ristorazione e dietetica

Modalità di preparazione, cottura e distribuzione dei pasti nelle sale da pranzo e, ove necessario, nelle camere degli ospiti. Gestione delle diete speciali, delle disfagie e delle tabelle dietetiche in raccordo con l'autorità sanitaria competente.

d) Servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale

Piano delle pulizie quotidiane e periodiche degli ambienti interni ed esterni. Frequenza e modalità degli interventi di disinfezione e sanificazione.

e) Servizio di lavanderia e guardaroba

Organizzazione del servizio di raccolta, lavaggio, stiratura e restituzione della biancheria piana e del vestiario personale degli ospiti. Frequenza degli interventi e modalità di gestione del guardaroba.

f) Servizio di sorveglianza e custodia

Organizzazione del servizio di portineria e sorveglianza. Articolazione dei turni di presidio nella fascia notturna. Procedure di gestione delle emergenze notturne e di raccordo con il personale di assistenza in turno.

g) Servizio di segretariato sociale e gestione amministrativa degli ospiti

Organizzazione del servizio di segretariato sociale a favore degli ospiti e delle loro famiglie. Modalità di informazione e orientamento ai servizi socio-sanitari territoriali, di supporto nelle pratiche amministrative e previdenziali e di raccordo con gli enti competenti.

Criterio 2 (D) – Qualità delle prestazioni e delle attività per gli ospiti: max 18 punti

Descrizione della metodologia e della qualità con cui il concorrente intende erogare le prestazioni oggetto del Capitolato Speciale, con particolare riguardo all'assistenza tutelare e socio-assistenziale, alle attività rivolte al benessere relazionale, cognitivo e sociale degli ospiti e al raccordo con le famiglie e con i servizi socio-sanitari territoriali.

Sono oggetto di valutazione:

Assistenza tutelare individualizzata: modalità di valutazione del profilo funzionale e dei bisogni assistenziali di ciascun ospite; strumenti di osservazione e rilevazione delle condizioni psico-fisiche; approccio differenziato per ospiti con autonomia residua.

Coinvolgimento dei familiari e raccordo con i servizi territoriali: modalità di informazione periodica alle famiglie sull'andamento assistenziale; procedure di segnalazione e gestione delle situazioni di crisi; raccordo con il medico di medicina generale e con i servizi socio-sanitari dell'ASP territorialmente competente.

Sono oggetto di valutazione la specificità e la concretezza dei contenuti proposti, la coerenza con i bisogni della popolazione anziana e la misurabilità degli interventi descritti. Non costituiscono oggetto di valutazione in questo criterio gli aspetti organizzativi e gestionali, che sono valutati nell'ambito del Criterio 1.

Criteri tabellari (T)

Ai criteri contrassegnati con la lettera T è attribuito un punteggio in valore assoluto, automaticamente e senza margine di discrezionalità, sulla base di quanto dichiarato dal concorrente e documentato nell'offerta tecnica.

Criterio 3 (T) – Piano di formazione e aggiornamento del personale: max 3 punti

Monte ore annuo di formazione e aggiornamento professionale erogato per ciascun profilo professionale impiegato nel servizio. Il concorrente indica nell'offerta tecnica il numero di ore annue di formazione pro capite per profilo, le tematiche trattate e i soggetti erogatori. Il punteggio è attribuito sulla base del monte ore annuo dichiarato per profilo professionale; le dichiarazioni costituiscono obbligazione contrattuale in caso di aggiudicazione del servizio.

Monte ore annuo di formazione per profilo professionale	Punteggio
Fino a 16 ore	0 punti
Da 17 a 32 ore	1 punto
Da 33 a 48 ore	2 punti
Oltre 48 ore	3 punti

Criterio 4 (T) – Protocolli operativi con enti e associazioni del territorio: max 3 punti

Protocolli formalmente sottoscritti, alla data di presentazione dell'offerta, con enti pubblici, associazioni di volontariato, organismi del terzo settore o istituzioni sanitarie e sociali, finalizzati all'integrazione e al potenziamento delle prestazioni erogate agli ospiti. Sono valutabili esclusivamente i protocolli allegati in copia all'offerta tecnica. Non sono valutabili lettere di disponibilità, dichiarazioni di intenti o accordi non sottoscritti da entrambe le parti ovvero non pertinenti. La pertinenza rispetto all'oggetto del servizio è valutata dalla Commissione.

Protocolli allegati e giudicati pertinenti dalla commissione	Punteggio
1 protocollo	1 punto
2 protocolli	2 punti
3 o più protocolli	3 punti

Criterio 5 (T) – Ore aggiuntive di assistenza diurna: max 12 punti

Impegno del concorrente a impiegare, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e incluse nel corrispettivo *pro die pro capite* offerto, ore settimanali di assistenza diurna eccedenti il monte ore minimo previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale. Le dichiarazioni del concorrente costituiscono obbligazione contrattuale in caso di aggiudicazione del servizio.

Ore settimanali aggiuntive di assistenza diurna dichiarate	Punteggio
0 ore aggiuntive	0 punti
+38 ore/settimana	6 punti
+76 ore/settimana	12 punti

Criterio 6 (T) – Ore aggiuntive di presidio notturno: max 4 punti

Impegno del concorrente a garantire, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante e incluse nel corrispettivo *pro die pro capite* offerto, ore settimanali di presidio notturno eccedenti il monte ore

minimo previsto dall'art. 4 del Capitolato speciale, dedicate alla sorveglianza, alla gestione delle emergenze e al raccordo con il personale di assistenza nel periodo compreso tra le ore 22:00 e le ore 06:00. Per "ora aggiuntiva" si intende ogni ora di servizio settimanale aggiuntiva di un operatore dedicato esclusivamente al presidio notturno oltre il minimo di cui all'art. 4 del Capitolato speciale. Le dichiarazioni del concorrente costituiscono obbligazione contrattuale in caso di aggiudicazione del servizio.

Ore settimanali aggiuntive di presidio notturno dichiarate	Punteggio
0 ore aggiuntive	0 punti
+18 ore/settimana	2 punti
+38 ore/settimana	4 punti

Criterio 7 (T) – Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015: 1 punto

Possesso della certificazione di sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2015, rilasciata da organismo di certificazione accreditato, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta e avente ad oggetto attività riconducibili a quelle dell'appalto. Il punteggio è attribuito integralmente in presenza della certificazione; è pari a zero in sua assenza. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il punteggio è attribuito se la certificazione è posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

Criterio 8 (T) – Certificazione della parità di genere (UNI/PdR 125:2022): 1 punto

Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, in corso di validità alla data di presentazione dell'offerta. Il punteggio è attribuito integralmente in caso di possesso della certificazione; è pari a zero in sua assenza. In caso di raggruppamento temporaneo d'impresa il punteggio è attribuito se la certificazione è posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica è valutata con un punteggio massimo di 30 punti. Il concorrente formula l'offerta esprimendo un ribasso percentuale unico sul corrispettivo pro die pro capite a base d'asta.

Metodo di attribuzione del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito mediante la formula con interpolazione lineare di seguito indicata.

$$C_i = A_i / A_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo, variabile tra 0 e 1

A_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

A_{max} = ribasso percentuale più elevato tra quelli offerti in gara

Il punteggio dell'offerta economica del concorrente i-esimo è dato da:

$$PE_i = C_i \times 30$$

Al concorrente che offre il ribasso più elevato è attribuito il coefficiente 1 e il punteggio di 30 punti. Ai ribassi inferiori è attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente. Al concorrente che non offre alcun ribasso è attribuito il coefficiente 0 e il punteggio pari a zero.

Nel caso in cui pervenga una sola offerta valida, al concorrente unico è attribuito il coefficiente 1 e il punteggio massimo di 30 punti.

I punteggi dell'offerta economica sono arrotondati alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e per eccesso se è compresa tra 5 e 9.

Completata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica e all'offerta economica, il punteggio complessivo del concorrente i-esimo è determinato mediante il metodo aggregativo-compensatore secondo la formula seguente:

$$P_i = \sum C_{xi} \times P_x$$

dove:

P_i = punteggio complessivo del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente del criterio di valutazione x per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio massimo attribuibile al criterio x

$x = 1, 2, \dots, n = n$ = numero totale dei criteri (8 tecnici + 1 economico = 9)

La commissione non può modificare i pesi stabiliti né introdurre criteri o sub-criteri ulteriori.

La graduatoria finale è formata in ordine decrescente di punteggio complessivo P_i .

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo ma punteggi parziali differenti, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sull'offerta tecnica. Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, i predetti concorrenti sono invitati a presentare un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni dalla relativa richiesta. Ove permanga *l'ex aequo*, si procede mediante sorteggio in seduta pubblica.

Art. 10 – CLAUSOLA SOCIALE

L'appaltatore subentrante è tenuto a garantire il riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, mantenendo le condizioni contrattuali previste dal CCNL Cooperative Sociali, ovvero le medesime tutele (combinato disposto di cui agli artt. 57 del Codice dei Contratti Pubblici e 46 del CCNL delle cooperative sociali operanti nel settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo).

L'operatore economico deve presentare un piano dettagliato di riassorbimento del personale, specificando le modalità di integrazione e le condizioni contrattuali proposte.

Qualora siano cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire è definito in esito a una verifica congiunta con appaltatore e sindacati.

Il CCNL applicabile al personale impiegato nell'esecuzione del servizio è il CCNL Cooperative Sociali (codice CNEL: T151; codice alfanumerico: H43W), nella versione vigente alla data di pubblicazione della presente procedura. È consentito l'utilizzo di un CCNL diverso purché garantisca tutele economiche e normative equivalenti ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, ivi incluse le disposizioni sul cambio appalto e il mantenimento dell'anzianità pregressa del personale assorbito.

L'elenco del personale attualmente impiegato nel servizio, con indicazione delle mansioni, dei livelli di inquadramento contrattuale, dell'anzianità di servizio, della tipologia contrattuale e del monte ore settimanale, è allegato alla documentazione di gara.

Art. 11 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ALLEGATO II.3 DEL D.LGS. 36/2023

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare una

relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Nello stesso termine, sono tenuti a consegnare, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

Quanto all'obbligo di cui all'art. 4 dell'Allegato II.3, relativo all'assunzione dell'impegno di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, tale impegno si intende riferito esclusivamente alle eventuali nuove assunzioni effettuate dall'aggiudicatario rispetto al personale assorbito in esecuzione della clausola sociale di cui all'art. 10.

L'Appaltatore è tenuto alla predisposizione e comunicazione alla Stazione Appaltante del piano dei turni di servizio con cadenza mensile. Il turn-over di personale non può superare il 30% per tutta la durata del contratto, al fine di garantire la continuità assistenziale.

Art. 12 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, in conformità all'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, si utilizza il seguente sistema di indicizzazione ponderata: a) nella misura del 75% (settantacinque per cento), l'indice ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie per il codice ATECO 87 ("Servizi di assistenza sociale residenziale"), quale parametro rappresentativo della componente del costo della manodopera; b) nella misura del 25% (venticinque per cento), l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per il codice ECOICOP 12402 ("Case di cura per anziani e residenze per persone disabili"), quale parametro rappresentativo della componente gestionale residua (vitto, utenze a carico dell'appaltatore, materiali di consumo, oneri gestionali residui). In assenza degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT ai sensi dell'art. 60, comma 3, per la specifica categoria CPV 85311000-2, si utilizzano in via sussidiaria gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie del CCNL Cooperative Sociali (codice CNEL: T151).

La revisione dei prezzi è attivata dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice supera la soglia del 5%.

Le modalità operative della revisione sono disciplinate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 13 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il presente appalto è soggetto all'applicazione obbligatoria dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti per le seguenti componenti del servizio:

- a) Ristorazione collettiva: D.M. 10 marzo 2020, Capitolo E. Le specifiche tecniche e le clausole contrattuali ivi previste sono recepite integralmente nel Capitolato Speciale d'Appalto quali requisiti minimi obbligatori.
- b) Servizi di pulizia e sanificazione: D.M. 29 gennaio 2021, Allegato 1, come modificato dal D.M. 24 settembre 2021. Le specifiche tecniche sono recepite integralmente nel Capitolato Speciale d'Appalto quali requisiti minimi obbligatori.

Art. 14 – ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base ad elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9 del Codice, appaiano anormalmente basse.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, né in relazione ai costi di sicurezza di cui alla normativa vigente.

I concorrenti corredano l'offerta economica con giustificazioni preventive. L'anticipazione delle giustificazioni preventive risponde al fine acceleratorio del procedimento e la loro mancata allegazione non costituisce causa di esclusione.

Art. 15 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta deve essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma MEPA (www.acquistinretepa.it), secondo le modalità previste dal sistema, entro il termine perentorio indicato nella RdO, e deve contenere:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:

- a) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico, compilato mediante il sistema eDGUE disponibile sulla piattaforma. Il documento "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritto con firma digitale così da consentire la conservazione del formato XML, ad es. con la firma CADeS (quindi con estensione xml.p7m), dal legale rappresentante dell'impresa. **N. B.** Nelle pertinenti sezioni del DGUE, l'Operatore economico si raccomanda di indicare, a pena di esclusione, gli estremi identificativi dei registri/albi cui è iscritto e richiesti dal presente Disciplinare nonché le informazioni inerenti gli ulteriori requisiti speciali indicati.
- b) Dichiarazione integrativa al DGUE, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- c) Garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 6 del presente Disciplinare;
- d) Ricevuta di pagamento del contributo di gara ANAC;
- e) Protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa": La sottoscrizione del protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa" è **condizione di ammissibilità** dell'offerta;
- f) Patto d'integrità;
- g) **Per operatori economici con oltre 50 dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico ex art. 46 D.Lgs. 198/2006;
- h) Procura, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore;
- i) Disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto restituito sottoscritto digitalmente per integrale presa visione e incondizionata accettazione.

OFFERTA TECNICA:

- a) Il Progetto di gestione articolato secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7 del presente Disciplinare, in un documento di massimo 10 pagine, pari a 20 facciate, (formato A4, carattere non inferiore a 11 pt, interlinea singola), con esclusione dalla numerazione di copertina, indice e allegati tecnici (curriculum del personale, certificazioni). **All'interno dell'offerta tecnica non devono essere presenti dati o elementi riconducibili all'offerta economica, a pena di esclusione.**
- b) ove pertinente, documentazione e allegati ulteriori in relazione a elementi necessari ai fini all'attribuzione del punteggio tecnico;
- c) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.
- d) Al fine del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui all'art. 10, il concorrente è altresì **tenuto ad allegare** all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola stessa nonché in cui vengono assunti i seguenti impegni:
 - garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, ove coerenti e compatibili con i superiori impegni. Nella medesima dichiarazione, il corrente è tenuto a indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni stessi.
- e) L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. **Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.**

OFFERTA ECONOMICA

- a) Indicazione del corrispettivo *pro die pro capite* offerto (IVA esclusa), ottenuto applicando il ribasso percentuale all'importo a base di gara di euro 23,37*pro die pro capite*. Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.
- b) La specificazione dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico anticipa nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione;
- c) La specificazione dei propri costi aziendali relativi alla sicurezza, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice;
- d) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato dalla Stazione Appaltante, è tenuto a dimostrare l'equivalenza delle tutele garantite ai dipendenti dell'aggiudicatario. All'uopo, inserisce una dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL allegata all'offerta economica. La mancata anticipazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non costituisce causa di esclusione.

L'operatore è tenuto all'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali della sicurezza **a pena di esclusione**: la mancanza di tale indicazione è un elemento non sanabile mediante applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive o alternative.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Art. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO, GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONI

La stipula del contratto avviene in forma di scrittura privata mediante la piattaforma MEPA, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di procedura sotto soglia, non si applica il termine dilatorio di *stand-still* di cui all'art. 18, comma 3, del Codice.

L'aggiudicatario, prima della stipula, deve prestare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53, nella misura del 5% dell'importo del contratto. Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

La garanzia definitiva è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deve altresì produrre, prima dell'avvio del servizio, polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO), con le caratteristiche e i massimali specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Le spese contrattuali, ivi compresi gli oneri fiscali, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare e dal Capitolato Speciale, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., le Condizioni Generali e le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Codice Civile e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

2) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- a) non procedere all'aggiudicazione per motivi di interesse pubblico e qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice; b)
- b) aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) sospendere, revocare o annullare la procedura in qualsiasi fase, con atto motivato.

L'offerta è immediatamente impegnativa ed irrevocabile per l'impresa, lo sarà per la Stazione Appaltante dalla data di stipulazione del contratto d'appalto.

L'efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è subordinata all'esecutività di tutti gli atti preordinati ad essa.

Nel caso in cui non si possa dar luogo all'aggiudicazione, nulla sarà dovuto alle ditte partecipanti.

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

La comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e quella della stipulazione, e la notizia della spedizione saranno, rispettivamente, spedite e comunicate lo stesso giorno a tutti i destinatari, salva l'oggettiva impossibilità di tale contestualità a causa della difficoltà di reperimento degli indirizzi, dell'impossibilità di recapito della posta elettronica a taluno dei destinatari, o altro impedimento oggettivo e comprovato.

La Stazione Appaltante si riserva di differire o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

Luogo e data: [_____]

Il Responsabile Unico del Progetto
Filippo Alaimo